

230.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	5423	Disegno di legge n. 2469:	
		(Articolo unico)	5415
		(Emendamenti)	5417
Disegni di legge (Approvazione in Commissione)	5421	Disegno di legge di conversione n. 2844	
		(Ordini del giorno)	5405
Disegno di legge costituzionale S. 1395 (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (2992) e proposte di legge costituzionali nn. 1403, 1770, 2463:		Domanda di autorizzazione a procedere, di autorizzazione all'arresto e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni e sequestri ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Annunzio)	5423
(Articoli del disegno di legge)	5369		
(Emendamenti)	5369	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	5422
(Ordini del giorno)	5370		
Disegno di legge n. 2450:		Missioni vevoli nella seduta del 3 agosto 1993	5421
(Articoli)	5409		
(Emendamenti)	5412		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1993

	PAG.		PAG.
Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5425	Proposte di legge:	
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5425	(Adesione di deputati)	5421
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	5425	(Annunzio)	5421
Proposta di legge S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281 (Approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (2870-B):		(Approvazione in Commissione)	5421
(Articoli modificati dal Senato)	5373	(Conferma dell'assegnazione a Commissione in sede redigente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento)	5422
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	5377	(Ritiro dell'adesione)	5421
(Ordine del giorno)	5401	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5425

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1395. — MODIFICHE AGLI ARTICOLI 48, 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (2992).

STERPA — INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL VOTO DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (1403)

TASSI — MODIFICA DELL'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE (1770)

OCCHETTO ED ALTRI — DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO (2463)

—————

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2992, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Articolo 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 è aggiunto, in fine, il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

Articolo 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 1.

Vito.

Sopprimerlo.

* 2. 2.

Boato, Giuliani.

- Sopprimere il comma 1.*
2. 3. Boato, Giuliari.
- Al comma 1, sostituire la parola: Venti con la seguente: Dieci.*
- Conseguentemente, al comma 2, al capoverso, sostituire la parola: seicentodieci con la seguente: seicentoventi.*
2. 4. Boato, Giuliari.
- Sopprimere il comma 2.*
2. 5. Boato, Giuliari.
- Sopprimere il comma 3.*
2. 6. Boato, Giuliari.
- ART. 3.
- Sopprimerlo.*
- * 3. 1. Vito.
- Sopprimerlo.*
- * 3. 2. Boato, Giuliari.
- Sopprimere il comma 1.*
3. 3. Boato, Giuliari.
- Al comma 1, sostituire la parola: Dieci con la seguente: Cinque.*
3. 4. Boato, Giuliari.
- Sopprimere il comma 2.*
3. 5. Boato, Giuliari.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il diritto di cittadinanza deve essere riconosciuto in relazione a perduranti ragioni di legame ed interesse con il nostro paese;

considerata la necessità di approfondire e riconsiderare la normativa di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante « Nuove norme sulla cittadinanza », alla luce del dibattito apertosi in seguito alla sua entrata in vigore;

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative per la revisione della predetta legge che, in particolare, riconosca il diritto di cittadinanza a:

1) i nati nei territori della Repubblica che vi abbiano risieduto almeno cinque anni;

2) i figli di padre o madre cittadini che siano risieduti almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.

(9/2992/1).

Vito, Boato.

La Camera,

considerato che il diritto di voto non può essere esercitato contemporaneamente in più Paesi e che, al riguardo, l'Italia rappresenta una singolare eccezione nel panorama mondiale;

impegna il Governo

a stipulare accordi internazionali che prevedano l'obbligo per i cittadini che godano di doppia cittadinanza di optare per il diritto di voto in uno dei due Paesi.

(9/2992/2).

Boato, Vito.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281. — SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI; DE MATTEO; COMPAGNA ED ALTRI; COMPAGNA ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; SPERONI ED ALTRI; ROCCHI ED ALTRI — NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (2870-B)

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO
DAL SENATO

Articolo 1.

(Principi generali).

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

ART. 2. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema

maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

ART. 3. — 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno ».

2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

Articolo 2.

(Presentazione delle candidature).

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: « anche se relative alla stessa persona »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati »;

c) il terzo comma è abrogato;

d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge »;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio »;

g) l'ottavo comma è abrogato;

h) al nono comma, le parole: « in collegi di altre regioni » sono sostituite dalle seguenti: « in altri collegi ».

2. All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: « Per l'adempimento del dovere del voto » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'esercizio del diritto di voto ».

3. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

Articolo 7.

*(Delega legislativa
in materia di collegi elettorali).*

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il terri-

torio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

Articolo 8.

(Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costi-

tuzionale di cui al comma 2 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia del carattere libero e segreto del voto;

b) possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione;

c) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, anche a mezzo posta, ed a trasmetterli ad appositi uffici in Italia;

d) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti;

e) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

f) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. I decreti legislativi si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata

in vigore della legge costituzionale di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, istitutiva delle circoscrizioni per l'estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo. Con analoghe norme si provvederà a regolare la possibilità di votare per il personale di navigazione aerea che si trovi all'estero per motivi di servizio.

4. Il Governo, contestualmente all'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 7, è delegato altresì a provvedere alla ulteriore revisione del collegi elettorali conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7 per i collegi elettorali nazionali.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine e con le stesse modalità previsti per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio,

avuto riguardo alle caratteristiche storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi possono essere composti dal territorio di più Stati esteri e non possono dividere il territorio di Stati esteri, salvo che un medesimo Stato comprenda al suo interno più collegi;

d) il numero degli elettori residenti in ciascun collegio può discostarsi di non oltre il 20 per cento dalla media degli elettori residenti nei collegi all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale dei cittadini stabilmente residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.

6. Ai fini dell'attribuzione dei 20 seggi per l'elezione della Camera dei deputati si computano esclusivamente i voti espressi nell'ambito dell'unica circoscrizione estera.

Articolo. 10.

(Norma transitoria).

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-2 », primo periodo, dopo le parole: tre quarti dei seggi assegnati alle regioni aggiungere le seguenti: , alternativamente, nell'ambito di ciascuna lista a candidati di sesso maschile e femminile.

1. 2.

Buontempo, Gasparri, Valensise.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-2 », primo periodo, sostituire le parole: per difetto con le seguenti: all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50.

1. 1.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, capoverso « Art. 1-2 », primo periodo, dopo le parole: per difetto inserire le seguenti: qualora la cifra decimale sia uguale o inferiore a 50.

1. 3.

Buontempo, Gasparri.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) i gruppi di candidati devono essere formati da candidati e candidate

in ordine alternato, e di tale ordine si tiene conto ai fini delle graduatorie e delle proclamazioni di cui al comma 4 dell'articolo 19;.

2. 1.

Tatarella, Nania, Tassi, Gasparri, Valensise, Buontempo.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura nel collegio uninominale, per l'elezione sia del Senato che della Camera dei deputati, ciascun candidato deve versare la somma di lire 10 milioni a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 7 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 2.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura nel collegio uninominale, per l'elezione sia del Senato che della Camera

dei deputati, ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni di lire a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 3.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 10 milioni a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 7 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 5.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma, è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 10 milioni a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi

nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità; ».

2. 4.

Tatarella, Tassi, Valensise, Gasparri, Buontempo.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità ».

2. 6.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino, al momento della votazione, in condizioni di ineleggibilità ».

2. 7.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. La cauzione viene rimborsata ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino, al momento della votazione, in condizioni di ineleggibilità ».

2. 8.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. La cauzione viene rimborsata ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino in condizioni di ineleggibilità ».

2. 9.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. La cauzione viene rimborsata ai candidati che ottengono almeno il 5

per cento dei voti validamente espressi nel collegio ».

2. 10.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. La cauzione viene rimborsata ai candidati che si trovino in condizioni di ineleggibilità ».

2. 11.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino in condizioni di ineleggibilità ».

2. 12.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. La cauzione viene rimborsata ».

2. 13.

Buontempo, Gasparri.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 02.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 03.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del consiglio superiore della

magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 04.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle

regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 05.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 06.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 07.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

tibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 08.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 09.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi dello

Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 010.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi del parastato, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 011.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle regioni, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 012.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 013.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di en-

trambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 014.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 015.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 016.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputati i dirigenti amministrativi dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 017.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i funzionari ed agenti di polizia, i dirigenti amministrativi del parastato, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 018.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 019.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 020.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 021.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i direttori responsabili di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, dei quotidiani, i magistrati di ogni ordine e grado, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 022.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 023.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 024.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 025.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i militari di carriera in servizio attivo, i dirigenti amministrativi dello Stato, i direttori responsabili di quotidiani, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 026.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 027.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi del parastato, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 028.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi del parastato, delle regioni, delle province, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 029.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i dirigenti amministrativi delle regioni, i direttori responsabili di periodici, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 030.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle province, i direttori responsabili di organi di informazione radiotelevisivi, i dirigenti amministrativi delle comunità montane, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 031.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 032.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 033.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 034.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle regioni e delle province, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 035.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi dei comuni e delle comunità montane, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 036.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i direttori responsabili di quotidiani e di periodici, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 037.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i direttori responsabili di periodici e di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 038.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 039.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado,

sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 040.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i militari di carriera in servizio attivo, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

tibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 041.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i funzionari di polizia, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 042.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato gli agenti di polizia, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Se-

nato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 043.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i rappresentanti diplomatici all'estero, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 044.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i rappresentanti consolari all'estero, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 045.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi dello Stato, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 046.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi del parastato, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 047.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle re-

gioni, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 048.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle province, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

tibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 049.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi dei comuni, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 050.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i dirigenti amministrativi delle comunità montane, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione

delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 051.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i direttori responsabili di quotidiani, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 052.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i direttori responsabili di periodici, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 053.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i direttori responsabili di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 054.

Buontempo, Gasparri.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato).

1. Sono eleggibili a senatore i cittadini che abbiano accettato la candidatura per le liste che concorrono all'attribuzione dei seggi della Camera in ragione proporzionale. Nel caso di contestuale elezione prevale, senza necessità di opzione, l'elezione al collegio uninominale.

5. 055.

Gasparri, Conti, Valensise.

ART. 7.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: l'ampiezza e.

7. 5.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: l'ampiezza con le seguenti: l'estensione territoriale.

7. 6.

Gasparri, Buontempo, Valensise.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: l'ampiezza con le seguenti: la dimensione.

7. 7.

Gasparri, Buontempo, Valensise.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: l'ampiezza con le seguenti: la consistenza.

7. 8.

Gasparri, Buontempo, Valensise.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma.

7. 9.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: del presente comma inserire le seguenti: purché gli scarti dalla media della popolazione dei collegi della regione non superi il limite del quindici per cento in eccesso o in difetto.

7. 1.

Boato, Giuliani.

Al comma 1, lettera d), le parole: a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi.

7. 10.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: a tal fine con le seguenti: per questa ragione.

7. 11.

Gasparri, Buontempo, Valensise.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: a tal fine con le seguenti: a tale scopo.

7. 12.

Gasparri, Buontempo, Valensise.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: a tal fine con le seguenti: con tale obiettivo.

7. 13.

Gasparri, Buontempo, Valensise.

Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è modificata a norma del presente articolo.

7. 2.

Boato, Giuliani.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: della regione con la seguente: del.

7. 14.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dopo ogni censimento generale della popolazione aggiungere le seguenti: e, comunque, ogni quattro anni.

7. 3.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero.

7. 4.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

ART. 8.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.

8. 1.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

sopprimere i commi 4 e 5.

8. 2.

Boato, Giuliani.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale inserire le seguenti: , e che devono avere un identico numero di elettori con approssimazione in più del dieci per cento minimo.

8. 3.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: degli elettori italiani residenti all'estero inserire le seguenti: senza emanazione dei quali le elezioni non possono essere indette.

8. 4.

Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: del carattere inserire le seguenti: personale, uguale.

8. 17.

Brunetti, Lucio Magri, Fischetti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del carattere inserire la seguente: personale,.

8. 5.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 8. 6. Buontempo, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 8. 7. Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:*

*c) utilizzazione degli uffici consolari
come sedi di espressione del voto e come
uffici legittimati a trasmettere i voti me-
desimi agli appositi uffici in Italia.*

8. 18. Brunetti, Lucio Magri, Viscardi.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le
parole: anche a mezzo posta.*

8. 8. Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le pa-
role: i voti, anche a mezzo posta con le
seguenti: anche a mezzo posta plichi con
i voti.*

8. 13. Trenaglia, Tatarella, Nania,
Tassi, Ricciuti.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in
fine, le parole: inviati dagli elettori all'e-
stero attraverso gli uffici consolari.*

8. 14. Tremaglia, Tatarella, Nania,
Tassi, Ricciuti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole: entro tre mesi con le seguenti:
entro due mesi.*

8. 9. Buontempo, Gasparri.

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire
le parole da: si applicano a decorrere fino
alla fine del comma con le seguenti: sono
collegati alla legge costituzionale di revi-
sione degli articoli 48, 56 e 57 della Co-
stituzione, istitutiva delle circoscrizioni
per l'estero per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della repub-
blica. Gli stessi decreti debbono essere
comunque resi esecutivi entro il tempo
della convocazione dei comizi elettorali
per le prossime elezioni politiche della
XII Legislatura del Parlamento italiano.*

8. 15. Tremaglia, Tatarella, Nania,
Tassi, Ricciuti.

Sopprimere il comma 4.

8. 10. Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

Sopprimere il comma 5.

8. 11. Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in
fine, le parole: e alle aree metropolitane
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.*

8. 12. Buontempo, Gasparri.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Ai fini della determina-
zione della soglia di cui all'articolo 83
del Testo Unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati,
non si computano i voti espressi nell'am-
bito della circoscrizione esterna.*

8. 16. Pannella, Elio Vito, Bonino, Cic-
ciomessere, Rapagnà, Tara-
dash.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

1) il Presidente del Consiglio nel discorso di presentazione alle Camere del suo Governo, si era impegnato a prospettare al Capo dello Stato l'opportunità della fine del suo mandato, da considerarsi eccezionale, subito dopo l'approvazione delle più urgenti misure di risanamento economico;

2) l'impegno è stato ribadito informalmente anche durante l'ultimo incontro con l'onorevole Bossi;

3) l'approvazione delle nuove leggi elettorali interviene effettivamente entro i

termini concordati dai due Presidenti delle Camere,

impegna il Governo

a curare che l'attuazione della delega prevista dall'articolo 8 in materia di voto degli italiani all'estero sia effettuata in modo tale da non impedire la pronta attuazione della rimanente parte della presente legge, condizione perché si possa esercitare il potere costituzionale di scioglimento delle Camere con l'applicazione delle nuove regole, chiudendo in questo modo ogni varco a chi in questo momento si illude con il terrorismo di impedire il necessario cambiamento politico del Paese.

(9/2870-B/1)

Bossi, Maroni, Luigi Rossi.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1993, N. 208, RECANTE PROVVEDI-
MENTI URGENTI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA (2844)*

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva,

consapevole dell'importanza delle televisioni locali nello sviluppo di un sistema misto basato sul pluralismo interno del servizio pubblico e sulla pluralità dei soggetti nel settore privato, e consapevole peraltro che lo sviluppo dell'emittenza locale non può essere conseguito da misure assistenziali o da forzose compromissioni degli investimenti pubblicitari;

consapevole della necessità per le imprese radiotelevisive, per i lavoratori e più in genere, per tutti gli operatori del settore di avere certezza normativa, al fine di consentire gli opportuni investimenti di tipo tecnico e materiale;

visto il parere espresso dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie in data 21 luglio 1993;

preso atto che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 1993, n. 208, ha recepito, almeno nominalmente, le indicazioni della Commissione medesima,

impegna il Governo:

1) ad avviare la revisione del piano nazionale delle frequenze, nei termini indicati dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 1993, n. 208, tenendo conto della esigenza di garantire in primo luogo la

continuità delle imprese che hanno operato in base alla concessione provvisoria sino al momento della revisione del piano medesimo;

2) a tenere conto, nell'emanando regolamento sulle sponsorizzazioni, televendite ed altre forme di pubblicità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con legge 17 dicembre 1992, n. 483, delle modifiche introdotte con l'articolo 7, comma 2, della legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 1993, n. 208, e, più in generale, della necessità di non introdurre vincoli di destinazione degli spazi pubblicitari assentiti alle televisioni, vincoli difformi dagli obiettivi primari della Direttiva comunitaria 552/89 e tali da favorire, tra tutte le forme lecite di pubblicità, le televendite, essendo queste ultime le più confliggenti con la funzione produttiva della televisione e con gli interessi del pubblico;

3) ad informare il piano di interventi ed incentivi di cui all'articolo 7-bis della ripetuta legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 1993, n. 208, a criteri di agevolazione delle iniziative imprenditoriali delle radiotelevisioni locali piuttosto che a criteri assistenziali: a tale proposito dovrà essere utilizzato nella misura minima il trasferimento di risorse diretto dalle amministrazioni statali alle imprese radiotelevisive, mentre dovrà essere favorito, anche con il contributo pubblico, un adeguato sviluppo di un sistema informativo sui mezzi radiotelevisivi locali e sulle radio nazionali (indagini continue sugli ascolti, certificazione delle trasmissioni pubblicitarie e similari) atto ad accelerare lo sviluppo degli investimenti pubblicitari e l'efficacia degli stessi;

4) fermo restando il numero di dodici reti nazionali televisive previsto dal precedente piano di assegnazione, al fine di tutelare le emittenti televisive locali nel breve periodo, in attesa che gli incentivi di cui al punto precedente producano i loro effetti, comportando il limite provvisorio ad otto concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale (limite valevole, ai sensi dell'articolo 7-bis della citata legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 1993, n. 208, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206) il rilascio di sole altre due concessioni, a tener conto che le televisioni che trasmettono in codice, per la loro stessa natura, sono le meno concorrenziali sul mercato della pubblicità cui attingono le emittenti televisive locali medesime.

(9/2844/1)

Leoni Orsenigo, Meo Zilio, Negri, Mazzetto.

La Camera,

tenuto conto dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato con legge 9 aprile 1990, n. 99,

invita il ministro delle poste e
il ministro degli esteri,

a consentire la possibilità di ripetere la programmazione della radio televisione di San Marino da parte di emittenti televisive in ambito locale e radiofonico, consentendo forme di consorzio in base all'articolo 21 della legge Mammi 6 agosto 1990, n. 223.

(9/2844/2)

Sangiorgio, Di Prisco, Masini,
Viti, Aniasi.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA
DISCIPLINA SANZIONATORIA CONTENUTA NEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE DISPOSIZIONI AD ESSO
CONNESSE O COMPLEMENTARI (2450)**

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari.

ARTICOLO 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e alle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 — in relazione all'articolo 126 — 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;

b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza è prevista una depenalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'articolo

15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico n. 773 del 1931;

c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico n. 773 del 1931 e gli articoli 662 e 706 del codice penale;

d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico n. 773 del 1931 non oggetto di depenalizzazione ai sensi delle lettere a) e b);

e) comminare, in relazione alle fattispecie depenalizzate ai sensi delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorità di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attività condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi

dell'attività nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie già previste per le contravvenzioni depenalizzate; estendere le fattispecie depenalizzate di svolgimento di attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorità;

f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento d'esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c) e d), trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli depenalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;

g) trasformare in violazioni amministrative, nell'ambito di fattispecie da collocarsi all'interno del citato testo unico n. 773 del 1931, le contravvenzioni previste dagli articoli 663, 664, 665, 666, 670, 686, 705, 707 e 708 del codice penale, nonché le contravvenzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire due milioni e utilizzando i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera e) in ordine alla cessazione o alla sospensione dell'attività;

h) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), i casi in cui l'autorità può o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché

le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni depenalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

l) trasformare in violazioni amministrative, nell'ambito di fattispecie da collocarsi all'interno del citato testo unico n. 773 del 1931, le contravvenzioni previste dall'articolo 667, primo e secondo comma, del codice penale, ferme restando le disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400, dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, e ferma restando l'applicazione, a tutti i supporti tecnologici che riproducono opere cinematografiche, dell'articolo 75 del medesimo testo unico n. 773 del 1931; comminare per le predette violazioni amministrative la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni, prevedendo la cessazione o la sospensione dell'attività, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera e) e, in ogni caso, nelle ipotesi di condanna o rinvio a giudizio per i reati previsti dalla citata legge n. 400 del 1985 e dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 9 del 1987.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi, anche in deroga alle vigenti disposizioni, per la copertura delle vacanze di posti comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge e nel triennio successivo.

ARTICOLO 2.

*(Modifiche all'articolo 39
della legge 24 novembre 1981,
n. 689).*

1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « con la sola ammenda » sono sostituite dalle seguenti: « solo con la multa o con l'ammenda »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « oltre all'ammenda », sono inserite le seguenti: « o alla multa ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: titoli III, IV e V con le seguenti; III e IV.

1. 3.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dall'articolo 15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale.

1. 4.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: gli articoli 662 e 706 del codice penale con le seguenti: l'articolo 662 del codice penale.

1. 5.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni con le se-

guenti: non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire quindici milioni.

1. 6.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni con le seguenti: non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire quindici milioni.

1. 7.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Sopprimere il comma 3.

1. 1.

Vincenzo Mancini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 2.

Vincenzo Mancini.

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA
DELL'APPARATO SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO (2469)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad edottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di assunzione dei lavoratori:

1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata;

2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non supe-

riore a lire 10 milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati, estese agli illeciti omogenei, ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;

b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:

1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;

2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;

3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire 8 milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comun-

que non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;

c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:

1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto;

2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire 5 milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati, estese agli illeciti omogenei;

d) prevedere, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, la pena alternativa dell'arresto non superiore a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 3 milioni, subordinando la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e d), trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia

di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonché il delitto previsto dall'articolo 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati, estese agli illeciti omogenei; prevedere per la contravvenzione di cui all'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'articolo 509, comma secondo, del codice penale;

f) stabilire che in caso di continuazione tra illeciti amministrativi in materia di lavoro si applichi il regime sanzionatorio di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689; prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un decreto legislativo.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: I decreti di cui al comma 1 sono adottati con le seguenti: Il decreto di cui al comma 1 è adottato.

1. 6.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) mantenere la sanzione penale di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125.

1. 1.

Ghezzi, Vincenzo Mancini, La
Gloria, Azzolina.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: estese agli illeciti omogenei.

Conseguentemente, sopprimere le parole: estese agli illeciti omogenei ovunque ricorrono.

1. 2.

Ghezzi, Vincenzo Mancini, La
Gloria, Terzi, Ratto, Azzolina.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire 8 milioni, con le seguenti: la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda non superiore a lire 100 milioni.

1. 7.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. 3.

Vincenzo Mancini, Ghezzi, La
Gloria, Terzi, Ratto, Azzolina.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la pena alternativa dell'arresto non superiore a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 3 milioni con le seguenti: la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda non superiore a lire 50 milioni.

1. 8.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: stabilire fino a: legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. 4.

Vincenzo Mancini, Ghezzi, La Gloria, Marco Sartori, Ratto, Azzolina.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le Commissioni permanenti

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro 15 giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega.

1. 5.

Vincenzo Mancini, Ghezzi, La Gloria, Terzi, Marco Sartori, Ratto, Pizzinato, Sapienza, Azzolina.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 3 agosto 1993.**

Azzolini, Bonino, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Formigoni, Luigi Grillo, Madaudo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Pisicchio, Sacconi, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Azzolini, Bonino, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Crippa, d'Aquino, de Luca, Formigoni, Luigi Grillo, Madaudo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Riggio, Savino, Spini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 2 agosto 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

QUATTROCCHI e LANDI: « Norme in materia di elezioni circoscrizionali » (3003);

SERAFINI ed altri: « Istituzione delle Case delle donne maltrattate » (3004).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge ANGHINONI ed altri: « Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri » (2971) *(annunziata nella seduta del 27 luglio 1993)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Bampo, Magnabosco, Dosi, Maurizio Balocchi, Frontini, Bonato, Mazzetto, Alda Grassi, Polli, Calderoli, Bertotti, Aimone Prina, Gianmarco Mancini, Matteja, Pivetti, Oreste Rossi, Latronico, Flego, Leoni Orsenigo, Terzi, Comino.

**Ritiro dell'adesione
ad una proposta di legge.**

Il deputato DE SIMONE ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

CORRENTI ed altri: « Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia » (2591) *(annunziata nella seduta del 6 maggio 1993)*.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni odierne delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

S. 746. — Senatori RIZ ed altri: « Pro-roroga al contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano » *(approvata dalla II Commissione del Senato della Repubblica)* (2443);

S. 1166: « Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura » *(approvato dalla II Commissione del Senato della Repubblica)* (2840);

S. 1010. — Senatori RIZ ed altri: « Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (approvata dalla II Commissione del Senato della Repubblica) (2568);

dalla VI Commissione (Finanze):

S. 1123: « Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento » (approvato dalla VI Commissione del Senato della Repubblica) (2664);

dalla XI Commissione (Lavoro):

SORIERO ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione » (1654) approvato con il seguente titolo: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale » (1654).

Conferma dell'assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede redigente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento.

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede redigente, con il parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, limitatamente agli articoli 2, 22 e 23 del testo unificato, siano in-

vece deferiti alla competenza congiunta delle due Commissioni:

GALLI ed altri e FERRARINI: « Disposizioni in materia di risorse idriche » (512-1397) (La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, la Presidenza ha ritenuto che debba esser confermata la competenza della VIII Commissione permanente (Ambiente) e che il parere della X Commissione permanente (Attività produttive) sia acquisito ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di acque termali, minerali e per uso geotermico; alla disciplina dell'uso industriale delle risorse idriche, ivi compresa la produzione di energia elettrica; ed alle competenze dell'autorità di cui all'articolo 16 del testo unificato in questi settori.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Osvalda TRUPIA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 534);

nei confronti del deputato Franco LONGO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 535);

nei confronti del deputato Mario BORGHEZIO per il reato di cui all'arti-

dice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), e 317 del codice penale (concussione aggravata);

il deputato Francesco CAFARELLI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata);

il dottor Antonio CRESPO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), e 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso co-

dice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), e 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata);

il signor Lorenzo CESA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione).

Unitamente agli atti dell'indicato procedimento, la suddetta procura ha trasmesso la relazione del Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, costituito presso il tribunale di Roma, contenente la richie-

sta di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei soggetti suindicati, nonché richiesta di autorizzazione all'arresto e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni e sequestri nei confronti dei deputati Giovanni PRANDINI e Francesco CAFARELLI.

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti medesimi sarà stampata e distribuita (doc. IV-bis, n. 5).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° agosto 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 1993 (doc. XLVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro ha inviato, a termini dell'articolo 1 della legge 24 gen-

naio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del commendatore Gaetano Arconti a presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del dirigente generale dottor Vittorio La Rocca.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

